

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZUCA, DEL TURCO, FIORILLO,
MANIERI, BESSO CORDERO, BRUNI, D’URSO, IULIANO
e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

ONOREVOLI SENATORI. - È opinione comune che le soluzioni fin qui adottate in merito alla formazione degli assistenti sociali siano ampiamente inadeguate e soggette in futuro a far crescere ulteriormente il divario tra una richiesta di alta professionalità ed un livello formativo che si limita al diploma universitario, peraltro recentemente istituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1994. Da almeno vent'anni gli assistenti sociali si battono per l'istituzione di un corso di laurea in servizio sociale ed in tal senso sono state presentate varie proposte di legge nelle trascorse legislature. Nella XI legislatura molti gruppi parlamentari hanno presentato mozioni tendenti all'istituzione del corso di laurea in servizio sociale e la XII Commissione permanente della Camera (Affari sociali) all'unanimità ha impegnato il Governo in tal senso. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 15 aprile 1991, fu istituita una commissione di studio per l'esame del problema, la quale concluse i suoi lavori proponendo l'istituzione di un diploma universitario triennale, con la previsione di un ulteriore anno di studi per il conseguimento del diploma di laurea. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 22 novembre 1993, veniva insediata un'altra commissione di studio, che ha iniziato i propri lavori nel mese di aprile del 1994, interrompendoli subito dopo senza peraltro giungere ad alcuna conclusione. Probabilmente il gruppo professionale degli assistenti sociali non ha ottenuto il necessario riconoscimento da parte del mondo accademico, benché si sia accreditato ampiamente in ambito operativo segnalandosi ogni giorno per la sua operosa presenza. Gli assi-

stenti sociali, come la cronaca giornalistica registra, si cimentano quotidianamente con situazioni di grande complessità e delicatezza: un tessuto sociale deteriorato, le difficoltà in cui si dibattono le famiglie, la presenza della droga, della criminalità organizzata, dell'AIDS, delle malattie mentali, dei sempre più gravi problemi economici. In questa situazione essi intervengono spesso in una realtà inestricabile e di difficile lettura, sempre di estremo impegno sul piano scientifico e professionale. L'intervento degli assistenti sociali nei settori della giustizia e socio-sanitario implica grande duttilità e precisione nell'uso della strumentazione professionale, che deve essere sempre più sofisticata e mirata. A fronte di tanto impegno e di una richiesta di abilità professionale e competenza scientifica che qualificano l'intervento degli assistenti sociali, lo Stato non ha offerto nulla a tali professionisti! Il citato decreto ministeriale 23 luglio 1993 nulla innova, dal momento che gli assistenti sociali da sempre sono in possesso di un diploma che si consegue al termine di un corso di studi successivi alla scuola media superiore di durata triennale e, a partire dal 1987, di un diploma universitario abilitante all'esercizio professionale rilasciato da scuole dirette a fini speciali. Inoltre, la legge 23 marzo 1993, n. 84, nell'ordinare la professione ed istituire il relativo albo, prevede il superamento di un esame per l'iscrizione all'albo professionale medesimo, il che è condizione essenziale per l'esercizio dell'attività di assistente sociale.

La proposta di istituire un apposito corso di laurea scaturisce quindi da esigenze reali di maggiore incisività nei servizi, anche in relazione a compiti di programmazione, organizzazione e gestione, nonché socio-clinici rispetto a situazioni sempre più gravi e complesse.

Il presente disegno di legge articola il *curriculum* formativo degli assistenti sociali su due livelli: il diploma universitario di durata triennale, già istituito con decreto ministeriale in data 23 luglio 1993; un successivo biennio che prevede un piano di studio caratterizzato da discipline afferenti l'area programmatoria, organizzativa, gestionale e socio-clinica. Nel corso della presente legislatura, sarebbe opportuno ed auspicabile rendere giustizia - con l'approvazione da parte del Parlamento della normativa qui

proposta - ad una professione che ha ottenuto un fondamentale riconoscimento con l'istituzione dell'Ordine e dell'albo, resa esecutiva dal regolamento emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1994, nonché con moltissime leggi settoriali che hanno assegnato agli assistenti sociali compiti sempre più importanti per il progresso della società civile e del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del corso di laurea
in servizio sociale)*

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, è aggiunto il corso di laurea in servizio sociale.

2. La tabella II, annessa al citato regio-decreto n. 1652 del 1938, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche e magistero possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

Art. 2.

(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, è inserita al citato regio decreto n. 1652 del 1938, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) il corso di laurea ha durata quinquennale e si articola in un triennio, ordinato nei modi di cui alla tabella XLIV, allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938, propedeutico ad un successivo biennio di studi;

b) il biennio di cui alla lettera a) è articolato in almeno tre indirizzi, tra i quali uno giuridico, uno manageriale ed uno relazionale;

c) per tutti gli indirizzi è obbligatorio lo studio delle lingue inglese o francese;

d) per l'area professionale del servizio sociale, sono obbligatori studi di *marketing* e *management* sociale, mentre sono facoltativi studi comparati di legislazione sociale nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione europea;

e) per l'area giuridica, sono obbligatori studi di scienze dell'amministrazione, mentre sono facoltativi studi di diritto comunitario, di diritto e procedura penale, di diritto penitenziario e di diritto internazionale;

f) per l'area sociologica, sono obbligatori studi di teoria e metodi della pianificazione sociale, mentre sono facoltativi studi di sistemi sociali comparati;

g) per l'area politologica, sono obbligatori studi di politiche sociali comparate;

h) per l'area economica, sono obbligatori studi di amministrazione del personale, mentre sono facoltativi studi di tecnica della programmazione amministrativa e finanziaria;

i) per l'area psicologica, sono obbligatori studi di psicologia dei gruppi;

l) per l'area sanitaria, sono obbligatori studi di programmazione sanitaria e valutazione della qualità dei servizi, nonché di politiche e sistemi sanitari, mentre sono facoltativi studi di medicina sociale ed integrazione e coordinamento tra servizi sociali e servizi sanitari;

m) per l'area informativa, sono obbligatori studi di informatica di base;

n) per l'area filosofica, sono obbligatori studi di epistemologia delle scienze sociali, di etica e deontologia, nonché di filosofia morale, mentre sono facoltativi studi di epistemologia sociale e di psichiatria sociale e di comunità.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

